Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Mercoledì 27 settembre | Numero 227

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero** 1264 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relativo al matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, con l'aggiunta della seguente « disposizione transitoria ».

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) i quali abbiano compiuti otto anni di servizio e debbano mantenere impegni assunti durante la guerra e nel periodo successivo fino alla data della presente legge.

« Fino alla stessa data potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, essere riammessi in servizio - sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale - i sottufficiali ammogliati che furono collocati in congedo dopo aver compiuto un ser-

vizio alle armi non inferiore ad otto anni, ma non superiore a dieci, e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — RICCIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, col quale viene soppressa la Commissione delle prede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — de VITO — SCHANZER — AMENDOLA — ROSSI L. — BERTONE — PEANO — ROSSI T.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1266 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 573;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1495;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con i ministri pel tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui nelle leggi 25 giugno 1909, n. 422, e 26 settembre 1920, n. 1495, per quanto concerne la cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dall'Amministrazione a Cooperative o Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro per appalti di opere pubbliche sono estese alle operazioni che l'Istituto nazionale di credito per la Cooperazione è autorizzato a compiere nelle nuove provincie d'Italia in forza del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 573, con le Cooperative di lavoro nonchè con i Consorzi fra danneggiati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra costituiti a termini del Regio decreto-legge 28 novembre 1920, n. 1766.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — MAGGIORINO FERRARIS — BERTONE — PEANO — TEOFILO ROSSI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1271 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni in data 7 agosto 1922 della Commissione provinciale elettorale di Trento, con le quali si propone la riunione degli elettori politici dei due comuni di Sasso e di Noarna del collegio politico di Trento in unica sezione elettorale con sede in Sasso, e la riunione degli elettori politici dei comuni di Tavon e Coredo in unica sezione elettorale con sede in Coredo;

Considerato che ognuno dei tre comuni di Sasso, Noarna e Tavon hanno meno di cento elettori e non possono perciò costituire ciascuno sezione elettorale politica autonoma, e che pertanto si ravvisa opportuno di riunire gli elettori politici dei primi due Comuni in una sezione con sede in Sasso, e di aggregare gli elettori di Tavon alla esistente sezione di Coredo;

Visti gli articoli 32 (ultimo comma) e 33 (14° comma) del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° gli elettori politici dei due comuni di Sasso e

Joarna appartenenti al Collegio politico di Trento sono costituiti in unica sezione elettorale con sede in Sasso;

2° gli elettori politici di Coredo e Tavon, dello stesso collegio politico, sono costituiti in unica sezione elettorale con sede in Coredo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1272 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 7 agosto 1922 della Commissione provinciale elettorale di Trento con la quale si propone che gli elettori politici dei due comuni di Vigo d'Anaunia e Masi di Vigo, attualmente riuniti in forza del decreto commissariale del 27 gennaio 1921 in unica sezione elettorale, vengano costituiti in sezione autonoma, avendo superato ciascuno di essi il numero di cento;

Ritenuta l'opportunità di secondare tale proposta;

Visti gli articoli 32 (ultimo comma) e 33 (14° comma) del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Commissariale in data 27 gennaio 1921 è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le volontarie dimissioni presentate dal presidente e dai membri del Consiglio di amministrazione dell'Unione edilizia nazionale;

Ritenuta l'opportunità di far precedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria un periodo di gestione straordinaria per mezzo di Regio commissario allo scopo di predisporre con unità di criterio le riforme da apportare alla costituzione ed al funzionamento dell'Istituto;

Ritenuto che, non essendo più in grado di funzionare il Consiglio di amministrazione dell'Unione non può trovare applicazione il disposto della prima parte del secondo comma dell'art. 378 del testo unico approvato col R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Veduti gli articoli 377 e seguenti dello stesso testo unico, il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542 e l'art. 33 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dal presidente e dai membri del Consiglio di amministrazione dell'U. E. N.

Il sig. gr. uff. Ghino Fucini, consigliere di Stato, è nominato R. commissario per la temporanea amministrazione del detto Istituto fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 2.

I Consigli della sede principale e dell'azienda separata in Messina sono sciolti.

L'Amministrazione della sede e dell'azienda predetta verrà affidata a funzionari da nominarsi dal R. commissario finchè non siano ricostituiti i Consigli.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — TADDEI — PARATORE — TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Douhet cav. Giulio, maggiore generale, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici, dal 1° settembre 1922.

Brigadieri generali.

Giampietro cav. Emilio, brigadiere generale, cessa dall'aspetta-

tiva per motivi speciali ed è richiamato in servizio effettivo, dal 1° agosto 1922.

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Lapi cav. Camillo, colonnello, collocato a riposo con decorrenza dal 10 aprile 1922 per età e per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Brizio cav. Giuseppe, tenente colonnello, promosso colonnello.

Con R. decreto del 6 luglio 1922:

Rossi cav. Cesare, tenente colonnello, cessa dalla posizione di fuori quadro.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:
Agostinucci cav. Crispino — Zocchi cav. Adalberto.

Capitani.

Garelli Federico, capitano, promosso maggiore.
Massara Giuseppe, capitano, promosso maggiore con anzianità assoluta 14 settembre 1920.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Ceresa Carlo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 26 aprile 1922.

Con R. decreto del 6 luglio 1922:

Romano Michele, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 19 maggio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 7 luglio 1922:

I seguenti tenenti sono promossi capitani:
Coppaloni Pietro — Romano Salvatore — Barberis Egisto — Rossi Emilio — Teglia Luigi Orazio — Miceli Giuseppe — Ciccimarra Giovanni — Traina Gaetano.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Ciotti Sebastiano, tenente, dispensato, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali dal 1° luglio 1922.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Monti cav. Alberto, colonnello, collocato in posizione ausiliaria dal 1 ottobre 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Lupetti cav. Emilio, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria, dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 23 maggio 1922:

Capuzzo cav. Ercole, tenente colonnello in posizione ausiliaria speciale, richiamato temporaneamente in servizio nell'arma aeronautica dal 15 maggio 1922.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 31 agosto 1922.

Cassa		181.464.000
Portafoglio s/piazze italiane		234.325.000
Anticipazioni ordinarie		132.314.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	13.586.000
	Conti correnti	15.902.000
Circolazione	p/c/ del commercio	206.451.000
	p/c/ dello Stato	447.677.000
Debiti a vista		132.408.000
Depositi in c/c fruttifero		95.626.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		386.016.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		31,39 0/0

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto il concorso al posto di levatrice maestra della clinica ostetrica della R. Università di Catania con lo stipendio annuo di L. 3500 oltre L. 100 mensili come indennità di vitto durante i mesi dell'anno scolastico, l'alloggio nei locali della clinica e la indennità caro-viveri stabilita dal R. decreto 14 settembre 1918, n. 1314 e dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Le concorrenti dovranno far pervenire le loro domande su carta da L. 1 al rettore della R. Università di Catania non oltre il 31 ottobre 1922 insieme con i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che la concorrente alla data del presente decreto non abbia meno di 25 anni nè più di 35;
2° attestato di cittadinanza italiana;
3° certificato penale;
4° attestato di buona condotta;
5° attestato di sana costituzione fisica;
6° diploma di abilitazione all'ufficio di levatrice conseguito in una delle Università o scuole di ostetricia del Regno;
7° stato di famiglia da cui risulti che l'aspirante è nubile o vedova senza figli;
8° certificato da cui risulti che la concorrente ha prestato due anni di servizio come levatrice assistente di ruolo in una clinica delle Regie Università del Regno;
9° eventuali titoli scientifici o professionali.

I documenti nn. 1, 2, 4, 6 e 7 debbono essere debitamente legalizzati, e quelli nn. 3, 4, 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione potrà sottoporre le concorrenti ad un esperimento pratico.

La vincitrice del concorso sarà nominata per decreto Ministeriale, durerà in ufficio due anni scolastici e potrà essere riconfermata.

Essa, oltre che alle prescrizioni di legge, dovrà anche conformarsi a quelle del regolamento interno della scuola.

La vincitrice non potrà esercitare altro ufficio retribuito dallo Stato, da Comuni, dalle Provincie e dalle Opere pie.

Non si terrà conto delle domande non pervenute in tempo anche se spedite in tempo dalle interessate.

Roma, 19 settembre 1922.

Il ministro
ANILE.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.